



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.11.2007
COM(2007) 751 definitivo

2007/0263 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) riguardante la modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nell'ambito delle consultazioni avviate con la Nuova Zelanda in merito al nuovo sistema di gestione delle importazioni, la Commissione ha dichiarato che avrebbe cercato di introdurre nell'elenco CXL della CE per i prodotti agricoli una riduzione dell'aliquota tariffaria applicabile nell'ambito del contingente ed una modifica delle specifiche della materia grassa butirrica e che avrebbe negoziato dette modifiche in conformità al paragrafo 6 del Memorandum di intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII del GATT 1994.
2. Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a notificare all'OMC l'intenzione della Comunità europea di modificare il contingente tariffario OMC per il burro neozelandese delle voci 0405 10 11, 0405 10 19 e 0405 10 30 incluse nell'elenco CXL della CE allegato al GATT. Il 3 agosto 2007 la Comunità europea ha quindi notificato all'OCM l'intenzione di modificare il contingente tariffario OMC per il burro neozelandese nell'elenco CXL della CE.
3. I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
4. La Commissione ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere con la Nuova Zelanda.

Lo scambio di lettere è stato siglato dalla Commissione in data novembre 2007.

5. Con la presente proposta si chiede al Consiglio di approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda. Dopo l'adozione della presente decisione da parte del Consiglio la Commissione notificherà all'OMC le modifiche da apportare all'elenco CXL della CE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) riguardante la modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) al fine di modificare il contingente tariffario OMC per il burro neozelandese. Il 3 agosto 2007 la Comunità europea ha quindi notificato all'OMC l'intenzione di modificare il contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
- (3) La Commissione ha negoziato con successo un accordo con la Nuova Zelanda. Occorre quindi approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) riguardante la modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Article 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità¹.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ALLEGATO

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) riguardante la modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

Lettera n. 1

Lettera della Comunità europea

Bruxelles,

Signor.....,

in seguito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE allegato all'*Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994* (GATT 1994), la CE approva le conclusioni riportate di seguito.

Disposizioni finali per il contingente tariffario OMC per il burro neozelandese

Il contingente tariffario si applica al burro neozelandese per le seguenti voci tariffarie:

Codice NC	Descrizione delle merci
ex 0405 10 11 ex 0405 10 19	Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80% ma inferiore all'85% e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto
ex 0405 10 30	Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80% ma inferiore all'85% e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati "Ammix" e "Spreadable")

L'aliquota tariffaria applicabile nell'ambito del contingente è di 70 EUR/100 kg.

La quantità del contingente è di 74 693 tonnellate.

L'ammissione al beneficio del contingente è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Considerazioni generali

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Comunità europea

Lettera n. 2
Lettera della Nuova Zelanda

Bruxelles,

Signor

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"in seguito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di modificare il contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE allegato all'*Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994* (GATT 1994), la CE approva le conclusioni elencate in appresso.

Disposizioni finali per il contingente tariffario OMC per il burro neozelandese

Il contingente tariffario si applica al burro neozelandese per le seguenti voci tariffarie:

Codice NC	Descrizione delle merci
ex 0405 10 11 ex 0405 10 19	Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80% ma inferiore all'85% e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo
ex 0405 10 30	Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80% ma inferiore all'85% e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati "Ammix" e "Spreadable")

L'aliquota tariffaria applicabile nell'ambito del contingente è di 70 EUR/100 kg.

La quantità del contingente è di 74 693 tonnellate.

L'ammissione al beneficio del contingente è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Considerazioni generali

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede".

La Nuova Zelanda si pregia di confermare il proprio accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Nuova Zelanda

SCHEDA FINANZIARIA

SCHEDA FINANZIARIA			
1.	LINEA DI BILANCIO: 05 02 12 – Latte e prodotti lattiero-caseari Capitolo 10 – Articolo 1000: prelievi agricoli		PPB 2008: 406,0 milioni di euro 1 683,2 milioni di euro
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) riguardante la modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994		
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato		
4.	OBIETTIVI: modificare il contingente tariffario OMC per il burro neozelandese introducendo nell'elenco CXL della CE per i prodotti agricoli una riduzione dell'aliquota tariffaria applicabile nell'ambito del contingente ed una modifica delle specifiche della materia grassa butirrica.		
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (milioni di euro)	ESERCIZIO IN CORSO (milioni di euro)
			ESERCIZIO SUCCESSIVO (milioni di euro)
5.0	SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI	–	–
5.1	ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – NAZIONALI	–11,2 milioni di euro a partire dal 2008	–
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	–	–
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	–	–
5.2	METODO DI CALCOLO: (1)		
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE		SI NO
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE		SI NO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE		SI NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI		SI NO
OSSERVAZIONI: si stima che la misura comporti una perdita di importo netto pari circa a 11,2 milioni di euro.			
(1)	Situazione attuale: 77 402 t x 86,88 EUR/100 kg = 67,25 milioni di euro Proposta di decisione del Consiglio: 74 693 t x 70,0 EUR/100 kg = 52,29 milioni di euro Perdita di entrate: 14,96 EUR * 75% = 11,22 milioni di euro (importo netto dopo detrazione del 25% delle spese di riscossione).		